

D. Lgs. 188/21 e presunzione di innocenza: troppo o troppo poco?

di *Tommaso Politi*

“E’ fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza”. Partiamo da qui: dalla disposizione che, personalmente, nella sua tragicomicità, trovo la più emblematica di tutto il decreto sulla presunzione di innocenza. Una specificazione tutta italiana. Nella direttiva UE 2016/343 non ce n’era traccia. Qualcuno evidentemente (santo subito!) ha preso atto che eravamo a un punto di non ritorno, in un contesto degenerato, con nomi ormai ipersuggestivi da *crime series*. In principio fu Pizza Connection, ma da Mani Pulite in poi lo sbizzarrimento s’era sollevato fino alla vetta delle antinomie: *Pecunia Olet*, ma anche *Non Olet*. Ci mancheranno.

La domanda ora è: quali denominazioni saranno considerate neutrali e quali no? “Trattativa” e “Qualcosa-gate” si potrà dire? Travaglio protesta, come al solito in punta di penna, che le cose s’hanno da chiamare con il loro nome: “una retata di tangentisti o ...papponi” non si può battezzare “Giglio di Campo”. L’obiezione è forte, ma qualcuno ha saggiamente deciso che può essere tranquillamente superata, per esempio tornando al caro vecchio erregi (vedi il Procuratore Cantone a Perugia che l’ha messo per iscritto).

La seconda domanda è: che succede se al posto degli inquirenti il battesimo lo celebrano direttamente i giornali? Qui la risposta è certa. Nulla. Non succede nulla. Il direttore del Fatto può dormire su sette cuscini, potrà continuare a denominare le inchieste come meglio crede, come del resto hanno fatto finora i media quando le assegnazioni “ufficiali” non venivano ritenute sufficientemente attraenti (vedi “Mondo di Mezzo”, passata al secolo come “Mafia Capitale”).

Perché il d.lgs. 188/2021 – qui in armonia con la direttiva comunitaria, a dire il vero – regola solo la condotta dell’autorità pubblica, giudiziaria e ausiliaria, nelle comunicazioni che riguardano i procedimenti in corso.



Rimane fuori il vasto campo dell’informazione giudiziaria (o dell’*infotainment*), laddove la presunzione di innocenza è più spesso violata, come ha giustamente evidenziato il dott. Amato, Procuratore capo di Bologna,

all'inaugurazione dell'anno giudiziario dell'UCPI del 12 febbraio scorso.

Che dal rafforzamento della presunzione d'innocenza in ambito istituzionale precipiti anche una continenza comunicativa quando la palla passa ai media, è assunto tutto da dimostrare. Anzi, a pochi mesi dall'entrata in vigore della norma, direi che è indimostrato.

E non si tratta di un dettaglio, visto che pacificamente il principale danno i protagonisti di una vicenda giudiziaria lo ricevono proprio dal resoconto mediatico di tale vicenda. Mentre scrivo ho sotto gli occhi un resoconto giornalistico di arresti per (presunti, lo aggiungo io) reati di mafia e narcotraffico, condito di intercettazioni con o su politici terzi (non indagati, lo aggiunge il cronista). *Quid iuris?* Anche il meccanismo della rettifica e, in sua assenza, del risarcimento automatico, riguarda infatti solo la comunicazione istituzionale, non quella giornalistica, dove continua a prevalere un bulimico diritto di cronaca.

L'UCPI aveva colto questo approccio *minimal* già in sede di presentazione audizione alla Commissione Giustizia della Camera, segnalando la necessità di proseguire un percorso virtuoso, che includa un "*codice dell'informazione giudiziaria*" e suggerendo, tra gli altri interventi, l'introduzione di "*un espresso divieto imposto alle persone informate sui fatti di rendere dichiarazioni alla stampa*".

Detto quel che manca, veniamo a quel che c'è. C'è che si delimitano i casi e i modi della diffusione, da parte delle Procure, di

notizie sui procedimenti in corso. Si stabilisce un ordine ideale, che privilegia il comunicato stampa del Procuratore come strumento consueto e indica come eccezione la conferenza stampa, da assumersi con provvedimento motivato e solo di fronte alla particolare rilevanza pubblica dei fatti. *Idem* dicasi per l'autorizzazione (sempre del Procuratore) alle forze dell'ordine a emettere comunicati o indire conferenze per "specifiche ragioni" di interesse pubblico.

Quanto al contenuto di queste comunicazioni, le informazioni sui procedimenti sono consentite solo se "strettamente necessarie per la prosecuzione delle indagini" o dettate da "specifiche ragioni di interesse pubblico". Il tutto curando di non dar per colpevole chi ancora non è stato giudicato tale.

Se i penalisti hanno lamentato debolezze e lacune nell'impianto normativo, sul versante opposto si è scatenato l'inferno. Una fucina di critiche.

La principale è la cosiddetta eterogenesi dei fini: lasciando a bocca asciutta o quasi il cronista, lo si incentiverebbe a ricorrere a canali informativi non ufficiali, clandestini quando non illegittimi. Al "mercato nero della notizia", come è stato definito. Come se oggi non accadesse.

L'altra obiezione si concentra sul monopolio del potere di divulgare. Il Procuratore diverrebbe il decisore finale sul concetto di "interesse pubblico". Compito che - si oppone - spetta al cronista. Fa un certo effetto che questa critica, in alcuni casi, sia stata rilanciata dagli stessi Procuratori della Repubblica, quelli cioè che dal 2006 - non da oggi - sono

sostanzialmente i titolari dei rapporti con la stampa. È oggettivamente difficile comprendere come un Procuratore possa definire “velina di regime” le sue proprie comunicazioni.

A ben considerare, il principale vizio di fondo di queste critiche, pur quando argomentate, è la testarda convinzione che le indagini penali siano una sorta di prateria aperta al pascolo dell'opinione pubblica e non invece un'area recintata dal segreto, dal divieto di pubblicazione e dalla parallela sanzione. Non è solo un problema di privacy o di reputazione degli inquisiti, che pure esiste ed è gigantesco. Da sempre il diritto di informare, nella fase delle indagini, è almeno teoricamente sottoposto a limiti coessenziali e fisiologici, che vanno dalla tutela delle investigazioni (anche difensive) alla cosiddetta verginità cognitiva del futuro giudice. Il decreto 188, da questo punto di vista, non pone nuove divieti, semmai si propone di rendere effettivi quelli esistenti. E c'è un altro punto che troppo spesso si dimentica: questa limitazione alla pubblicità è momentanea, destinata a riespandersi nella fase del processo, che è invece, quello sì, pubblico.

“Le mafie ne approfitteranno” ha tuonato infine il Procuratore Gratteri “perché le mafie da sempre proliferano nel silenzio”. La profezia è suggestiva, ottima per un titolo *comme il faut* vale a dire allarmante e indignato. Rimane da capire quale profitto conseguirebbe il (presunto) mafioso dalla maggiore o minore diffusione degli atti di indagine a suo carico, quando costui è consegnato ai suoi giudici (a questo servono le indagini) e, per giunta, anche il suo processo resta pubblico come tutti gli altri. Annoto subito dopo, però, che l'ipotizzato vantaggio, nelle parole del

Procuratore, sarebbe non del “mafioso”, bensì delle “mafie”.

Non dell'indagato, ma del fenomeno criminale nel suo complesso. Esisteva una funzione socialpreventiva delle indagini preliminari e del parallelo processo mediatico. E non ce n'eravamo accorti. Forse eravamo troppo concentrati sul dato letterale degli articoli 27 e 111 della Costituzione, per sospettare altri significati del tipo spubbligarne uno per colpirne cento.

Al di là delle battute e nonostante tutto, ci pare che il tentativo di canalizzare e ufficializzare i flussi comunicativi, rendendoli più sobri e continenti ed evitando le fin troppo note “fughe” e i rapporti personalistici tra il giornalista e questo o quell'inquirente, sia commendevole e pienamente conforme ai nostri principi costituzionali. Non sufficiente, semmai, ma apprezzabile. La direzione è quella giusta, anche se disegna solo un orizzonte culturale. Auguriamoci che sia l'inizio di un percorso. Per fortuna “ce l'ha chiesto l'Europa”.